



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2024, proposto dal signor [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]  
[REDACTED] con domicilio digitale come da PEC Registri di  
Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione  
staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 1236/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati [REDACTED] e l'avvocato dello Stato [REDACTED];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il signor [REDACTED], maresciallo capo della Guardia di Finanza in congedo assoluto per riforma dal servizio a causa di evento criminoso occorso nel 1993, con invalidità pari al 72%, già riconosciuto vittima del terrorismo e della criminalità organizzata dalla Prefettura di Brindisi e vittima della criminalità organizzata con decreto del Ministero dell'Interno in data 4 ottobre 2016, chiedeva al Ministero dell'Interno i benefici previsti della l. n. 206/2004, dopo che l'art. 34 del d.l. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 222/2007, aveva esteso anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminosi e alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo.

A fronte del decreto di diniego del 5 luglio 2017 egli proponeva azione di accertamento del suo diritto e di condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative somme innanzi al Tribunale di Brindisi che con sentenza n. 801/2020, passata in giudicato, accoglieva la domanda accertando il suo diritto ad ottenere i benefici richiesti e condannando l'Amministrazione all'integrazione dei benefici già corrisposti.

2. Sostenendo che il Ministero dell'Interno non avesse dato piena ed integrale esecuzione alla predetta sentenza passata in giudicato, essendosi limitato a corrispondergli la rivalutazione ISTAT sulle somme precedentemente erogate, il militare ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce che con la sentenza segnata in epigrafe ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ciò in

quanto – a suo avviso – il ricorso *de quo* non sarebbe stato volto alla semplice ottemperanza della sentenza del Tribunale di Brindisi, imponendo in realtà un giudizio di cognizione di ulteriori benefici asseritamente spettanti rispetto a quelli corrisposti e che non sarebbero immediatamente ed automaticamente rinvenibili nella sentenza da ottemperanza, ciò che in definitiva l'esecuzione della stessa rientrerebbe nella cognizione del giudice ordinario.

3. L'interessato ha proposto appello contestando la correttezza della declinatoria della giurisdizione e sostenendo che le richieste formulate con il ricorso in ottemperanza troverebbero sicuro fondamento nella sentenza da eseguire secondo il principio che dalla pronuncia si ricava il dedotto ed il deducibile.

4. Ha resistito al gravame il Ministero dell'Interno con mera comparsa di forma.

5. Non vi è dubbio che l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ha ad oggetto la verifica da parte del primo dell'esatto adempimento dell'amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato del secondo, in modo tale da far conseguire all'interessato il bene della vita riconosciutogli dal giudice ordinario in sede di giudizio di cognizione, non potendo attribuirsi, in sede di ottemperanza, un diritto ulteriore rispetto a quello risultante dall'esatta esecuzione del giudicato civile, considerato che il giudice amministrativo non può procedere all'integrazione del giudicato del giudice ordinario, né alla risoluzione (con spendita quindi di un ulteriore segmento di potere giurisdizionale di cognizione) di questioni giuridiche non risolte dal giudice ordinario.

Invero, come da ultimo evidenziato (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2023, n. 9730) *“il giudice dell'ottemperanza è chiamato ad accertare il comportamento con cui l'amministrazione ha inteso conformarsi al dictum del giudice, rimanendo esclusa ogni diversa determinazione in ordine all'eventuale possibilità di procedere*

*all'adozione di ulteriori provvedimenti (sul potere di disporre la compensazione del danno con altre voci a titolo di indennizzo già liquidate in favore dell'interessato, rimanendo tale attività riservata esclusivamente al giudice del merito, cfr. Cassazione Civile, ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2186; cfr. altresì Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 15 luglio 2022, n. 22331)”, così che il giudice dell’ottemperanza “...deve verificare che l’amministrazione non abbia tenuto un comportamento elusivo della sentenza di cui si discute l’esecuzione, trattandosi di giurisdizione estesa al merito nel caso di ottemperanza di decisioni dell’autorità giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 aprile 2017, n. 1704, Sezione IV, 29 agosto 2012, n. 4638, Sezione V, 4 luglio 2018, n. 4093)”, la sua indagine dovendo arrestarsi “...al riscontro dell’esecuzione del decisum del giudice (della cognizione), non potendosi in alcun modo sostituire ad esso nell’analisi di vicende successive, eventualmente modificative o parzialmente estintive del rapporto sostanziale o del titolo in forza del quale il creditore ha agito, poiché quanto stabilito con la decisione da eseguire copre il dedotto e il deducibile”.*

6. Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che tale doverosa verifica sull’attività dell’amministrazione di dare attuazione al *dictum* giudiziale sia stata effettuata, avendo il giudicante ritenuto con una valutazione astratta – e senza alcun riferimento all’esistenza e all’eventuale contenuto del provvedimento attuativo emesso dall’amministrazione, nonché all’effettiva indicazione di quali fossero le richieste del ricorrente che eccedevano il giudicato in esame - che il ricorso non fosse volto alla semplice ottemperanza della sentenza passata in giudicato e che comportasse una necessaria cognizione, relativa ai benefici in concreto spettanti alla parte ricorrente anche alla luce di quelli già riconosciuti, che pertanto non si sarebbe esaurita nella verifica dell’esatta ottemperanza della sentenza dell’A.G.O. e che esulerebbe dalla *potestas iudicandi* del giudice amministrativo.

Peraltro non può sottacersi che laddove il giudice dell'ottemperanza ritenga, come nel caso di specie, che la richiesta del privato non sia riconducibile nel novero dei beni della vita riconosciuti dalla sentenza da eseguire, la pronuncia non può comportare la declaratoria di giurisdizione, quanto piuttosto il rigetto della domanda di ottemperanza.

7. Alla stregua delle conclusioni svolte in accoglimento dell'appello deve essere riformata la sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, spettando al giudice amministrativo l'ottemperanza della sentenza del giudice ordinario passate in giudicato, nei sensi e nei limiti sopra indicati.

A tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata e la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a.

8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al T.a.r. ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Ugo De Carlo**

**Carlo Saltelli**

**IL SEGRETARIO**